



COMUNE DI PARETE

PROVINCIA DI CASERTA

REG. GEN. N. 625 DEL 27-06-2025

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

N. 129 DEL 27-06-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE - IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 5 - D.L. N. 44 DEL 22/04/2023 (CONVERTITO IN LEGGE DALLA L. N. 74 DEL 21/06/2023) PER LASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q. POS. EC. 1 - PROFILO PROFESSIONALE FARMACISTA MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PARETE.

Visti i decreti legislativi n.267/2000 e n.165/2001;

Visto in particolare l'art. 107 del D.lgs 18.08.2000 n,267, che disciplina le funzioni e le responsabilità degli organi dirigenti e dei responsabili del servizio, attribuendo agli stessi la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante poteri di spesa;

Visto il Decreto Sindacale n.1/2025 con il quale lo scrivente è nominato Responsabile dell'Area Amministrativa di codesto ente;

Premesso

- che, in esecuzione di quanto disposto dal TAR CAMPANIA-NAPOLI- SEZ. 8 con sentenza n. 2745 del 1/4/2025, questo ente ha provveduto "all'annullamento della determinazione del responsabile dell'area amministrativa n. 281 del 7.11.23, avente ad oggetto "avvio procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 3 comma 5 del d.l. n. 44 del 22/04/2023 n. 05478/2023 reg.ric. convertito con modificazioni dalla l. n. 74 del 21/06/2023 per l'assunzione di n. 1 unità di personale - area dei funzionari e delle e.q. - posizione economica 1 - profilo professionale farmacista mediante stipula di contratti di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato in esecuzione del p.i.a.o. 2023/2025"; b) dell'avviso pubblico approvato con la suddetta determinazione ed alla stessa allegato; c) della deliberazione di giunta comunale n. 71 del 12.9.23, recante approvazione del p.i.a.o. (piano

integrato di attività e programmazione) 2023 – 2025; d) della deliberazione di g.c. n. 82 del 29.9.23, recante modifica della deliberazione n. 71/23; e) del p.i.a.o. 2023 – 2025; f) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente..”;

- che in seguito all'annullamento degli atti, così come disposto dal TAR CAMPANIA con la sentenza ut supra identificata, questo ente, attenendosi scrupolosamente ai dettami stabiliti dal citato provvedimento giurisdizionale, ha introdotto nel mondo giuridico, con deliberazione giunta n. 40/2025, un nuovo PIAO 2023/2025, motivando puntualmente la scelta in ordine all'utilizzo della stabilizzazione piuttosto che dello scorrimento della graduatoria, motivazioni per le quali si rimanda integralmente alla d.g.c. n. 40/2025 e della quale si riporta un estratto: “CONSIDERATO -che la delicatezza della funzione a svolgersi, la carenza di personale e quindi la necessità di procedere con assoluta urgenza alla copertura del posto di farmacista, impone l'utilizzo di una modalità rapida di assunzione; -che presso questo Ente, all'epoca dell'efficacia del primigenio PIAO 2023/25, insisteva una graduatoria di concorso valida cui potenzialmente attingere personale per la copertura del citato profilo e, parallelamente, risultava in servizio personale precario depositario dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione; -che questo Ente, al fine di una miglior tutela del pubblico interesse, nell'individuazione in ordine alla scelta della modalità assunzionale, intende pesare e valorizzare il requisito esperenziale che meglio garantisce l'esercizio della delicata funzione cui è destinato il personale potenzialmente individuabile; -che a tal proposito l'Amministrazione intende procedere ad individuare la modalità assunzionale che più valorizzi e garantisca il requisito esperenziale e corrobori, anziché disperderlo, il bagaglio professionale acquisito “sul campo” dal personale potenzialmente individuabile; -che, come è noto, uno dei requisiti richiesti dall'ordinamento per la stabilizzazione del personale precario è rappresentato dall'esercizio nella funzione, anche non continuativa, per un periodo di 36 mesi e che tale requisito esperenziale non è similmente richiesto nei candidati utilmente collocati nella graduatoria esistente con la conseguenza che, l'esperienza professionale non è ugualmente garantita in caso di utilizzo di graduatorie esistenti all'esito di pubblico concorso e che risulta invece assicurata in caso di stabilizzazione di personale precario; -che nella scelta tra la stabilizzazione di personale precario con l'esperienza di almeno 36 mesi nella funzione e l'attingimento dalla graduatoria esistente di candidati che, seppur utilizzati per brevi periodi, di per sé, non garantiscono il medesimo percorso esperenziale di cui è certamente depositario il personale precario, appare opportunamente più percorribile la scelta della stabilizzazione che meglio tutela il pubblico interesse anche in considerazione del fatto che l'esperienza dei precari consolidata in tanti anni, unitamente al fatto che il personale storico ha completato il proprio ciclo lavorativo, sarebbe l'unica soluzione capace di garantire una continuità ed una memoria storica della gestione; -che l'individuazione della modalità di assunzione prescelta, indipendentemente

da quella operata, avrebbe comunque, nell'uno e nell'altro caso, abilitato azioni giudiziarie in quanto, in caso di stabilizzazione, la procedura avrebbe potuto essere impugnata dagli idonei nella graduatoria (come di fatto avvenuto) e, per converso, nel caso di scorrimento, impugnata da parte del personale potenzialmente affidatario della stabilizzazione interessato al superamento del precariato; -che il giudizio amministrativo intrapreso dagli idonei in graduatoria ed il suo esito sfavorevole per l'Ente, ha indubitabilmente rilevato il vulnus nel procedimento di scelta della modalità assunzionale rilevandola carente sotto l'aspetto motivazionale circostanza che, in questa sede, si è inteso meglio declinare anche ribadendo il principio secondo il quale, di fronte alla possibilità per l'Amministrazione comunale di dotarsi di personale formato da almeno 3 anni, rispetto a personale con nessuna o limitata esperienza, questa ritiene maggiormente tutelato il pubblico interesse orientando la scelta verso funzionari dotati di una più consolidata professionalità acquisita direttamente "sul campo" ed a ciò si aggiunga la circostanza che, qualora la scelta ricadesse verso lo scorrimento della graduatoria, non solo si disperderebbe il bagaglio esperienziale acquisito dal personale adibito alla funzione da oltre tre anni ma verrebbe vanificata la ratio della stabilizzazione individuata nel superamento del precariato e nella garanzia di una maggiore stabilità del lavoro per i pubblici dipendenti; CONSIDERATO ALTRESI' -che il Consiglio di Stato, sezione V, con la Sentenza 11 ottobre 2018, n. 5864 ha avuto modo di ribadire che.."(ex multis, Cons. Stato, V, 5 dicembre 2014, n. 6004; V, 27 agosto 2014, n. 4361; V, 27 dicembre 2013, n. 6247; VI, 15 luglio 2014, n. 3707; VI, 4 luglio 2014, n. 3407; VI, 20 dicembre 2013, n. 6153) il generale principio di favore dell'ordinamento per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei – cd. scorrimento – in ragione dell'evidente finalità di contenimento della spesa pubblica a fronte dei necessari costi connessi all'espletamento di una nuova procedura concorsuale, può recedere solo in presenza di speciali discipline di settore (ovvero di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente) che devono in ogni caso essere puntualmente indicate nelle motivazioni del provvedimento che vi deroghi. In ogni caso, precisa Cons. Stato, Ad. plen. 28 luglio 2011, n. 14, l'esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro "precari" non esime l'amministrazione dall'obbligo di "valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all'amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti". -che in relazione ad un caso simile a quello che ci occupa il Consiglio

- di Stato sez. III, con sentenza n. 05637/2017, in riferimento ad una delibera della Regione Puglia (15 ottobre 2007, n. 1657) ha avuto modo di statuire che "In ogni caso la sua legittimità, nella parte in cui non ha previsto il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie, è stata affermata da questa stessa Sezione nella pronuncia n. 5012/2011, sulla base di

argomentazioni, che si intendono qui richiamate ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., incentrate essenzialmente sulla rispondenza di tale delibera alle scelte discrezionali operate dal legislatore statale con la legge finanziaria n. 296/2006, e poi recepite a livello regionale con l'art. 30 L.R. n. 10/2007, nonché sul carattere di per sé non irragionevole o contrario ai principi di cui all'art. 97 Cost. della scelta di stabilizzare soggetti che hanno svolto attività lavorativa per periodi significativi in favore di enti del Servizio sanitario nazionale, per cui sono già in possesso di una adeguata professionalità, e che sono stati assunti a seguito del superamento di procedure comunque selettive (nello stesso senso, si veda Cons. Stato, sez. II, 12 agosto 2014, n. 2707). La stessa Corte Costituzionale ha affermato, con sentenza n° 274 del 2003, che alla regola del concorso pubblico è possibile apportare deroghe qualora sussistano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli. E, certamente, non può considerarsi irragionevole la stabilizzazione di soggetti che hanno svolto attività lavorativa per periodi significativi in favore di enti del Servizio sanitario nazionale, per cui sono già in possesso di una adeguata professionalità, e che sono stati assunti a seguito del superamento di procedure comunque selettive o che, se assunti «a chiamata», dovranno comunque sottoporsi a procedure del genere. Sicché, nella fattispecie la Regione poteva utilizzare, così come lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, anche il meccanismo della stabilizzazione dei precari, costituendo entrambi strumenti derogatori rispetto al sistema del concorso pubblico, di per sé utilizzabili nell'esercizio di un potere discrezionale conferito dalla legge." -che il T.A.R. Basilicata, con sentenza n. 134 del 2019, ha individuato, a sostegno della scelta prioritaria della stabilizzazione dei precari (con "sacrificio", dunque, degli idonei in una graduatoria pure ancora valida), l'esigenza di utilizzare in modo stabile risorse precarie che, in ragione del tempo trascorso, hanno oramai acquisito una significativa e matura professionalità, tale da rendere il relativo apporto lavorativo indispensabile per l'ente, circostanza questa, assolutamente sovrapponibile alle motivazioni sottese alle determinazioni assunte da questo Ente; DATO ATTO quindi che "a partire dal noto arresto di Consiglio di Stato, ad. plen., 28.7.2011, n. 14, sono state elaborate le seguenti coordinate concettuali: - lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico; - il principio di prevalenza per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali non trova applicazione quando assume rilievo l'esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario; - in tal caso, si manifesta l'opportunità di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci; - tuttavia, l'amministrazione ha comunque l'obbligo di valutare comparativamente le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei (così la citata sentenza T.A.R. Basilicata, Potenza, Sez. I, 2 febbraio 2019, n. 134) e che tali motivazioni sono state puntualmente enucleate nel presente deliberato;"

Evidenziato che resta nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione la scelta sottesa al fabbisogno occupazionale che dovrà essere operata nel rispetto del quadro normativo vigente e degli interessi pubblici sottesi, delle modalità e dei criteri di selezione del personale, e che, in un caso analogo a quello di specie, la giurisprudenza ha chiarito che: *“L'Amministrazione, a seguito di un giudicato di annullamento, non perde il potere di rieditare il provvedimento annullato, purché il medesimo sia emendato dei vizi che lo inficiavano e tenuto conto delle disposizioni contenute nel giudicato amministrativo. (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 ottobre 2014, n. 5176).*

Considerato quindi che, in esecuzione del PIAO 2023/2025, così come approvato con giunta 40/2025 emanato nel rigoroso rispetto dei dettami stabiliti dalla citata sentenza del TAR Napoli, occorre dar corso a quanto in esso stabilito nella sez. 3.3 procedendo, tra l'altro, ad avviare la procedura di stabilizzazione di 1 farmacista funzionario eq ex cat D, evidenziando la circostanza che tutti i requisiti necessari alla partecipazione e quelli da sottoporre a valutazione, dovranno essere riferiti alla data di scadenza del previgente avviso successivamente caducato dalla pronuncia giurisdizionale amministrativa;

Vista la delibera di giunta comunale n.47/2025 con il quale veniva integrato il PIAO 2025-2027 alla luce di quanto disposto dall'art 3 comma 5 del d.l. 44/2023 a tenore del quale *“le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.”*;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.12/2025 con il quale veniva approvato il DUP per l'annualità 2025-2027;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 18 del 21.05.2024 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2023;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.24 del 15.05.2025 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2024;

Visto il bilancio di previsione 23/25 approvato con delibera di consiglio n.29 del 25.07.2023.;

Visto il bilancio di previsione 24/26 approvato con delibera di consiglio n.13/2024;

Visto il bilancio di previsione 25/27 approvato con delibera di consiglio n.13 del 13.03.2025;

Vista la Delibera di Giunta n.21/2025 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

Evidenziato che l'art. 3 comma 5 del Decreto legge n. 44 del 22/04/2023, convertito con modificazioni dalla L. n.74 del 21/06/2023, prevede che *"Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."*;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 17.06.2025, è stato aggiornato il PIAO, per gli anni 2025-2027;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 2021 il regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzioni approvato, quale appendice al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (D.G.C. 150/2019);

Tenuto conto che, in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 34/bis, è stata esperita, infruttuosamente, idonea procedura finalizzata alla verifica di eventuale personale in disponibilità inquadrato nella stessa categoria e profilo professionale;

Ravvisata l'esigenza di procedere all'avvio della procedura di stabilizzazione, al fine di utilizzare in modo stabile risorse precarie che, in ragione del tempo trascorso, hanno oramai acquisito una significativa e matura professionalità, tale da rendere il relativo apporto lavorativo indispensabile per l'Ente;

Assunte ed integrate nel presente atto, a comporne parte integrante e sostanziale, le motivazioni poste a fondamento della delibera giuntale n. 40/2025;

Precisato che il Bando non costituisce in alcun caso diritto all'assunzione a qualsiasi titolo, non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, che si riserva, altresì, la facoltà di non dar corso alla procedura in conseguenza dell'introduzione di diverse e/o ulteriori limitazioni in materia di assunzioni imposte da disposizioni legislative.

Ritenuto, per quanto suddetto, procedere all'avvio di selezione pubblica per colloquio, tesa alla stabilizzazione, a tempo indeterminato e parziale, di n. 1 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, presso il Comune di Parete da inquadrare nell'Area dei Funzionari ed E.Q. CCNL ex categoria D, Profilo Farmacista, che abbia maturato i requisiti al 24/11/2023, data di scadenza di presentazione delle domande del primigenio avviso successivamente cassato dal citato provvedimento giurisdizionale del TAR Campania n. 2745 del 1/4/2025;

Dato atto che l'ente

- non presenta situazioni di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
- ha rispettato negli anni 2023 e 2024 il limite della spesa di personale rappresentato dalla media di quanto speso nel triennio 2011/2013 (art. 1, comma 557 legge n. 296/2006, così come modificato dall'articolo 3, comma 5 bis, del d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014) e il perfezionamento della presente procedura, così come delle altre previste nel citato piano delle assunzioni, non determinerà il superamento di tale limite anche per l'anno 2025;
- ha approvato i bilanci di previsione 22/24-23/25-24/26 e 25/27 e i relativi conti consuntivi annuali e i consolidati con avvenuta trasmissione alla BDAP ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies del decreto legge 113/2016;
- non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale;

Visti:

- il vigente Statuto comunale approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 30 del 26/03/2015;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 409 del 14/10/2009 così come modificato con Delibera della Commissione straordinaria n. 31 del 6/03/2015;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. Recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022;
- la Legge n. 241/1990, recante le nuove norme sul procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
- la legge 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente determinato è stata curata dallo scrivente Responsabile di Area e che la stessa consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto altresì che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse del Responsabile firmatario del presente atto e che sono assolti gli obblighi previsti dal Piano triennale della Trasparenza, secondo quanto previsto dal vigente piano triennale Anticorruzione.

DETERMINA

di approvare la premessa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;

di avviare la procedura di selezione pubblica, per colloquio, finalizzata alla stabilizzazione mediante assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato e parziale, 18/36 h, del personale non dirigenziale a tempo determinato che abbia maturato presso il Comune di Parete, al 24/11/2023, i requisiti prescritti dall'art. 3 comma 5 del decreto legge n. 44 del 22/04/2023, convertito con modificazioni dalla L. n.74 del 21.06.2023, da inquadrare l' area dei Funzionari ed e.q., ex categoria D, Profilo Farmacista;

di approvare il Bando di selezione finalizzato all'acquisizione delle candidature per la procedura di stabilizzazione in argomento, allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che le modalità di partecipazione e svolgimento della procedura de qua sono disciplinate dal Bando allegato alla presente determinazione, che costituisce "lex specialis" della selezione e che i requisiti di partecipazione e valutazione dovranno riferirsi al 24/11/2023 data di scadenza della primigenia selezione cassata per difetto di motivazione dalla citata pronuncia del TAR Campania n. 2745 del 1° aprile 2025;

di precisare che l'acquisizione delle candidature non comporterà in alcun caso diritto all'assunzione a qualsiasi titolo, non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, che si riserva, altresì, la facoltà di non dar corso alla procedura in conseguenza dell'introduzione di diverse e/o ulteriori limitazioni in materia di assunzioni imposte da disposizioni legislative;

di pubblicare l'avviso per **15 giorni** sul sito <https://www.inpa.gov.it/>, sull'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Bandi di concorso" del sito istituzionale;

di dare atto che le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro il termine e secondo le modalità riportate nel Bando stesso;

di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposto dalla vigente normativa e che la spesa derivante trova copertura sul Bilancio di esercizio 2025 e la trovava nel 2023 e 2024;

di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente quindici giorni consecutivi ed altresì in apposito elenco nella Sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 33/2013;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis 1° comma, del D. Lgs. 267/000;

di dare atto che l'Arch. Giuseppe Miraglia Responsabile dell'Area Amministrativa presso il Comune di Parete, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, dichiara che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Data, 27-06-2025

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
dott. Giuseppe Miraglia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa